

R.P.U. [REDACTED]



TRIBUNALE DI TERNI

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

in persona del Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura ex artt. 67 e seg. ti del d.lgs. 14/2019 n. 59/2023 ruolo procedimento unitario proposta da [REDACTED] residente in [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Marta Baglivo, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, avv. [REDACTED]

- *ricorrente*

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In data 12.3.2025 il ricorrente sopra indicato ha proposto istanza per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, avv. [REDACTED], e domandando a questo Tribunale l'omologa del piano dallo stesso proposto.

Con decreto emesso in data 5.5.2025, il giudice designato richiedeva un'integrazione della relazione particolareggiata e del ricorso.

Con successivo decreto del 27.5.2025, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, avv. [REDACTED] sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 26.6.2025, il professionista nominato in luogo di OCC, avv. [REDACTED], trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori e dichiarando come fossero pervenute osservazioni da parte del creditore Banca [REDACTED] s.p.a., al di là della precisazione del credito da parte di un creditore ([REDACTED] s.p.a.) e del domicilio digitale di un altro creditore ([REDACTED] s.p.a.).

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge all'odierna decisione.

2. Tanto premesso, il ricorso proposto non merita accoglimento per mancata dimostrazione dell'assenza di colpa grave nell'insorgenza dell'attuale situazione di sovraindebitamento e, quindi, per insussistenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 69, co. 1, CCII.



Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

Il ricorrente può essere definito consumatore, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

In seguito alla entrata in vigore del Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019), la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2 lettera e), il quale indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI de titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso introduttivo del procedimento, si rileva come l'origine del sovraindebitamento – come anche specificato nella relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC - sia da ascrivere specificamente alla contrazione di obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa svolta dal ricorrente, leggendosi nel ricorso introduttivo che il [REDACTED] *“non risulta aver mai svolto attività di impresa e/o professionale”*, che dall'1/11/2019 è dipendente [REDACTED], con contratto a tempo indeterminato e qualifica di operatore socio-sanitario, e che le origini odierno sovraindebitamento sono ascrivibili a finanziamenti contratti a partire dal 2016 per far fronte alle spese di vita corrente, di trasferimento (Reggio Emilia, Pescara, Caserta e Terni) e di assistenza ai familiari. Si noti che dal c/c acceso presso Banco Posta risulta che nel 2019 il ricorrente era dipendente presso la [REDACTED] e che, precedentemente, dall'1.6.2014, in base alla CU 2016 (all. 55), era dipendente della [REDACTED].

Nulla quaestio in merito alla possibilità di ricondurre il ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dallo stesso contratti sono sorti per scopi estranei alla attività professionale svolta.

2.1. Il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte.

2.2. Ad ogni modo, dalla documentazione offerta non è dimostrato che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal ricorrente con colpa grave, ai sensi dell'art. 69, co. 2, d.lgs. 14/2019.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) *ter*, che, *“limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Come noto, l'art. 12 *bis* della previgente L. n. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l'ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. *“triplice test di meritevolezza”*, che precludeva l'ammissione quando:

1. aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
2. oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
3. ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall'unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse *“determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell'art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile.



Con la modifica del 2020, il Legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba valutarsi l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

Va, allora, approfondito il requisito della meritevolezza nell'ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena.

Parte della giurisprudenza di merito (es. Trib. Torino del 21.3.2023) ritiene ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l'unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come *“in tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”*.

Nell'art. 69 CCII mira a *“...bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore; bilanciamento che e' stato conseguito nel riconoscere, di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente oppure lo stesso, nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, come, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, lo stesso, attualmente, richieda l'assenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'O.C.C., nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio...”* (cfr. Trib. Brindisi 12.4.2023).

Un più restrittivo e condivisibile orientamento giurisprudenziale ritiene che si possa escludere la colpa grave quando il debitore sia stato indotto a stipulare ulteriori contratti di finanziamento perché eventi imprevedibili e a lui non imputabili hanno reso impossibile far fronte alle precedenti esposizioni. Diversamente, si dovrebbe ritenere che il debitore non versi in colpa grave se decide di stipulare nuovi contratti di finanziamento pur consapevole di non esser stato in grado di onorare i precedenti con le proprie ordinarie entrate.

Infatti, l'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.



Influisce sulla gravità della colpa anche la reiterata violazione della regola cautelare e l'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. Non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (cfr. Trib. Salerno, del 14.4.2022 e Trib. Foggia del 16.9.2024), tenuto conto degli esborsi regolarmente sostenuti.

Occorre, infine, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che chiede di accedere alla procedura concorsuale minore.

Venendo al caso di specie emerge quanto segue: il piano proposto dal [REDACTED] non soddisfa il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 69, co. 1, CCII, non avendo egli dimostrato di aver assunto le obbligazioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento in assenza di colpa grave.

Anzitutto, la documentazione offerta dall'istante consente di ricostruire la sua situazione patrimoniale solo dal gennaio 2019, quando percepiva uno stipendio mensile dall'[REDACTED] variabile tra € 1.000,00 ed € 1.400,00.

Dalla documentazione in atti emerge che, già all'inizio del 2019, la situazione debitoria del ricorrente compendia un debito mensile di € 255,78 (€ 105,78 + € 150,00) in favore di [REDACTED] e un debito di € 250,88 in favore di [REDACTED]. In sostanza, l'istante aveva debiti restitutori mensili per complessivi € 506,66.

La situazione debitoria risulta incrementata nei successivi anni, tanto che il 10.11.2022 l'istante stipula un ingente contratto di finanziamento con [REDACTED] s.p.a. dell'importo di € 51.000,00, destinato all'estinzione anticipata solo di parte dei pregressi prestiti, tanto che residuano ancora i debiti con [REDACTED] s.p.a. (n. 30692) e con [REDACTED] s.p.a. per la carta di credito n. 32160620407, entrambi risalenti al 2016.

A ciò si aggiungono i debiti tributari per violazioni del codice della strada e omesso pagamento della tassa automobilistica.

Ebbene, le imprevedibili e non imputabili cause addotte dal ricorrente come asseritamente determinanti l'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, inerenti le spese per la cura e l'assistenza del padre, aumentate dal 2016 in poi, non risultano provate.

Genericamente l'istante ha dedotto che nel 2020 aveva dovuto supportare economicamente sia i propri genitori, sia le sorelle rimaste prive di lavoro. Dagli estratti conto, però, si rinviene solo il versamento di € 290,00 in data 30.9.2021 in favore di [REDACTED] con causale "x macchina enzo". I costanti prelevamenti dal conto non consentono di dimostrare la successiva destinazione delle somme prelevate.

Dall'atto di donazione in atti risulta che il 3.11.2004 il padre era pensionato. Dalla carta d'identità in atti emerge, poi, che nel 2018 il ricorrente viveva nell'abitazione familiare, sita in [REDACTED] [REDACTED] ove i propri genitori avevano conservato l'usufrutto; si può logicamente ritenere che all'epoca l'istante non aveva dovuto sostenere le generiche e non meglio precisate spese di trasferimento dedotte nel ricorso introduttivo.



Ad ogni modo, la circostanza del supporto economico ai genitori appare sconsigliata dagli estratti del conto n. [REDACTED] acceso presso Poste Italiane s.p.a., quantomeno sino alla fine del 2020. Dall'esame dei vari estratti emerge, infatti, che il destinatario di ripetuti accrediti da parte dei propri genitori [REDACTED] era proprio il ricorrente (€ 250,00 nelle date del 11.1.2019, del 6.3.2019, € 300,00 nelle date del 14.11.2019 e del 16.12.2019, € 100,00 il 28.12.2019, € 300,00 in data 15.9.2020, € 400,00 in data 14.12.2020).

Si noti, infine, che il padre dell'istante, [REDACTED] risulta deceduto [REDACTED] (cfr. visura catastale), ben prima che il ricorrente stipulasse i contratti di finanziamento con [REDACTED] Banca s.p.a. (10.11.2022) e con [REDACTED] (22.2.2023).

Pertanto, non sono emerse le circostanze imprevedibili e non imputabili che hanno reso impossibile per il ricorrente adempiere i pregressi debiti restitutori e che hanno determinato l'attuale situazione di sovraindebitamento.

D'altro canto, la documentazione in atti fa trasparire una situazione patrimoniale non pienamente corrispondente a quella descritta nel ricorso e ricostruita dall'OCC.

Risulta, infatti, che nel 2020, oltre alla retribuzione da parte dell'[REDACTED], l'istante aveva riscosso somme per diverse polizze assicurative (€ 377,28 in data 9.4.2020 in relazione alla polizza n. 10000636265, € 183,55 e poi € 679,83 in data 3.7.2020, € 582,25 in data 9.7.2020 a titolo di rimborso polizza vita n. 80800063271, € 583,94 in data 15.4.2020 dalla [REDACTED]).

Risultano, poi, accrediti considerevoli e ricorrenti, in forma di ricariche della Postepay, tra il 2023 e 2024 (€ 300 in data 28.2.2023 dall'ufficio postale di Terni Centro, € 100 in data 15.5.2023 dall'ufficio postale di Casandrino, € 250 in data 30.5.2023 dall'ufficio postale di Montesilvano, € 100 il 3.7.2023 dall'ufficio postale di Casandrino, € 200 il 3.8.2023 da un esercente, € 200 il 25.8.2023 dall'ufficio postale Terni 1, € 190 il 27.9.2023 dall'ufficio postale Terni Centro 1, € 200 il 3.10.2023 dall'ufficio postale di Montesilvano, € 555 dall'ATM in data 27.10.2023, € 100 in data 12.12.2023 dall'ufficio postale di Casandrino, € 2.000 dall'ufficio postale di Terni 1 in data 20.12.2023, € 150 da un esercente in data 22.2.2024, € 300 dall'ATM in data 27.2.2024, € 150 in data 20.3.2024 dall'ufficio postale di Casandrino, € 175 dall'ATM in data 27.3.2024).

Di tutte queste entrate non si è tenuto conto nell'illustrazione dell'incolpevole impossibilità di adempiere le obbligazioni contratte con [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] per restituire i finanziamenti ottenuti, da ultimi quelli del 2022 e 2023.

La situazione reddituale dell'istante per come rappresentata in ricorso e dall'OCC non corrisponde a quanto emergente dalla documentazione in atti e non conforta la tesi dell'incolpevole assunzione di obbligazioni restitutorie "a catena" per imprevedibili spese familiari.

In conclusione, in base al criterio della "ragione più liquida", con assorbimento degli ulteriori profili di criticità segnalati dalla creditrice [REDACTED] non avendo il ricorrente assolto l'onere probatorio su di esso incombente in ordine all'assenza di colpa grave ai sensi dell'art. 69, co. 1, CCII, il piano di ristrutturazione non può essere omologato.

3. Non deve provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Trib. Verona del 20.7.2016 e Trib. Trani del 5.10.2023).

P.Q.M.

- **rigetta** la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED]



- **dichiara** l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 26-27.5.2025;
- **dispone** che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Terni nell'apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore;
- **nulla** sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'OCC e al ricorrente.

Terni, 08/08/2025

Il Giudice

dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

